



REPUBBLICA DI SAN MARINO

## COMMISSIONE PER IL LAVORO

**SEDUTA del giorno 05 aprile 2023**

**03/2023**

**Delibera n° 4**

**OGGETTO: Applicazione all'art. 1-ter comma 3 del D.D. n. 48/2023 in riferimento alla variazione del livello di inquadramento degli amministratori e soci.**

La Commissione per il Lavoro,

sentito il riferimento dell'Ufficio Attività Economiche in riferimento ad alcune richieste inoltrate da soggetti che hanno regolarizzato la propria posizione con assunzione ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge n.164/2022, lavoro prestato da amministratori e soci, con inquadramento minimo al 7° livello retributivo, tendenti ad ottenere la possibilità di applicare la deroga introdotta dall'art. 1-ter comma 3 del D.D. n. 48/2023 il quale prevede che *"A parziale deroga di quanto previsto al comma 7 dell'articolo 27 e al comma 4 dell'articolo 28 della Legge 9 dicembre 2022 n.164, il livello minimo di assunzione previsto per gli amministratori o soci titolari di quote di capitale pari o superiori al 50% di società aventi un numero di dipendenti inferiore a dieci e non aventi lavoratori inquadrati come dirigenti, deve essere almeno un livello superiore rispetto al lavoratore subordinato inquadrato al livello più alto presente in organico e, in ogni caso, non inferiore al 5° livello"*, passando quindi da un inquadramento al 7° livello ad un inquadramento al 5° livello,

in seguito ad attenta valutazione, AUTORIZZA l'Ufficio Attività Economiche, su richiesta della ditta, a procedere con la diminuzione del livello, da 7° a minimo 5° per le assunzioni di soci e amministratori che ricadono nelle condizioni previste all'art. 1-ter comma 3 del D.D. n. 48/2023.

La data della variazione non potrà essere antecedente alla data dell'entrata in vigore del D.D. n. 48/2023 ovvero 17/03/2023.

